STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 137

Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina

Il Consiglio di disciplina, quando ritiene esauriti gli accertamenti fissa la trattazione orale con provvedimento da comunicarsi all'incolpato. La trattazione orale non puo' aver luogo prima di dieci giorni e oltre quarantacinque da quando l'incolpato ha ricevuto la relativa comunicazione. Il funzionario che ha condotto gli accertamenti puo' essere chiamato ad assistere alla trattazione orale.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-137-procedimenti-davanti-al-consiglio-di-disciplina/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it